

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 35/08

3 giugno 2008

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-308/06

Intertanko e a. / Secretary of State for Transport

LA DIRETTIVA RELATIVA ALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI, CHE PREVEDE SANZIONI, IN PARTICOLARE, IN CASO DI SCARICHI ACCIDENTALI, RIMANE VALIDA

La validità di talune disposizioni della direttiva che stabilisce un regime di responsabilità per gli scarichi accidentali non può essere valutata né alla luce della convenzione di Montego Bay né alla luce della convenzione Marpol

Alcune organizzazioni del settore del trasporto marittimo, che rappresentano una parte sostanziale di quest'ultimo, hanno presentato dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales) un ricorso relativo all'attuazione nel Regno Unito della direttiva relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni¹.

Esse sostengono che due disposizioni della direttiva non rispettano, sotto diversi profili, due convenzioni internazionali: la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (*convenzione di Montego Bay*) e la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (*convenzione Marpol*), che precisano le condizioni per l'esercizio, da parte degli Stati costieri, dei loro diritti sovrani nelle diverse zone marittime. Secondo le organizzazioni, tali disposizioni istituiscono un regime di responsabilità più restrittivo per gli scarichi accidentali.

Il giudice nazionale invita la Corte a pronunciarsi sulla compatibilità delle disposizioni della direttiva con le due convenzioni internazionali.

Nella sua odierna sentenza, la Corte conclude che la validità della direttiva non può essere valutata né alla luce della convenzione Marpol né alla luce della convenzione di Montego Bay.

In primo luogo, la Corte ricorda che le istituzioni comunitarie sono vincolate dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità, che prevalgono sugli atti di diritto comunitario. Di conseguenza, l'inosservanza delle norme internazionali può incidere, in particolare, sulla validità di una direttiva.

¹ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/35/CE (GU L 255, pag. 11).

In secondo luogo, la Corte elenca le condizioni in presenza delle quali è autorizzata a verificare la validità di una disposizione comunitaria rispetto a un trattato internazionale. Da una parte, è necessario che la Comunità sia vincolata da quest'ultimo e, dall'altra, che la natura e la struttura di tale trattato non ostino, segnatamente, all'esame della validità da parte della Corte.

Una volta ricordate tali regole, la Corte procede a un'analisi approfondita dei due trattati internazionali.

Per quanto riguarda la *convenzione Marpol*, la Corte rileva che la Comunità non ne è parte contraente. La sola circostanza che la direttiva incorpori talune norme contenute nel testo internazionale non è sufficiente, di per sé, affinché la Corte possa sindacare la legittimità di tale direttiva alla luce della convenzione.

Quanto alla *convenzione di Montego Bay*, essa è stata sottoscritta e approvata con una decisione comunitaria, il che implica che è vincolante per la Comunità. Tuttavia, tale convenzione non stabilisce disposizioni destinate ad applicarsi direttamente ed immediatamente ai singoli. Essa non conferisce a questi ultimi diritti e libertà che possano essere invocati nei confronti degli Stati, indipendentemente dal comportamento dello Stato di bandiera della nave.

Di conseguenza, la natura e la struttura di tale convenzione non consentono alla Corte di valutare la validità di un atto comunitario alla luce di quest'ultima.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: CS, DE, EL, EN, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SK, SL

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte
<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-308/06>
Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*